



COMUNE DI VICENZA

UFFICIO SPORT

P.G.N. 176282

22.12.2017

FOGLIO CONDIZIONI- CONVENZIONE

GESTIONE SERVIZI

PALESTRA COMUNALE AGONISTICA "BURCI" A VICENZA

In Vicenza, nella Residenza Municipale, addì

tra

Il COMUNE DI VICENZA (C.F./P.IVA 00516890241) con sede a Vicenza in Corso Palladio, 98 rappresentato dal Dott. Fausto Zavagnin, nato a Thiene (VI) il 30.10.1952, Direttore del Servizio Sport

e

la Società Pallacanestro Vicenza 2012 s.s.d.r.l. (C.F./P.IVA 95115460248 / 03775380243) con sede a Vicenza (VI) in Piazza Biade, 2 rappresentata dal Sig. Gaetano Stella nato a Vicenza l' 01.08.1949 – Presidente dell'Associazione

si conviene

di stipulare quanto segue per la gestione dei servizi nella palestra comunale agonistica "Burci", in Via della Piarda a Vicenza, per il periodo dal 01.10.2017 al 30.09.2020 in applicazione di quanto disposto con determina dirigenziale n. 1962 del 30/09/2017 – PGN 0130598 del 3.10.2017 CIG ZB21FC7115.

ART. 1 – OGGETTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI

La Società A.S.D. Pallacanestro 2012 si impegna a svolgere, organizzandosi autonomamente, le seguenti incombenze

a) Apertura e chiusura giornaliera dell'impianto durante la stagione sportiva dal 1 ottobre al 31 maggio di ogni anno, secondo il Piano di Utilizzo Ordinario stabilito dall'Ufficio Sport del Comune di Vicenza ed in base alle autorizzazioni straordinarie rilasciate dalla stessa Amministrazione Comunale.

b) Saranno ammessi alla struttura Gruppi e Associazioni sportive e persone autorizzate. L'orario di svolgimento delle attività dovrà avvenire indicativamente dalle ore 17,00 alle ore 22,30 nei giorni feriali, salvo deroghe autorizzate dall'Amministrazione Comunale per esigenze particolari. In questo impianto sono previste attività sportive di campionato federale o altro, anche nelle giornate del sabato o della domenica.



ART. 6 – DURATA, INADEMPIENZE, PENALITA', REVOCA E DECADENZA

La presente convenzione tra il Comune di Vicenza e l'Associazione Sportiva dilettantistica affidataria avrà durata per 36 mesi, dal 1 ottobre 2017 al 30 settembre 2020, rinnovabile per analogo periodo, alle stesse condizioni contrattuali ed economiche, previa verifica positiva dell'attività, da parte del Comune di Vicenza e fatto salva eventuale disdetta da una delle parti, con cessazione del contratto non prima dei 90 giorni dalla ricezione della raccomandata stessa A.R.

Non è consentita all'associazione affidataria la cessione o la sub-concessione della gestione dei servizi.

Il Comune di Vicenza si riserva la facoltà di eseguire dei controlli, attraverso il proprio personale.

In caso di accertamento di gravi inadempienze, il Comune di Vicenza inoltrerà contestazione scritta all'aggiudicatario, riservando le controdeduzioni, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della contestazione.

In caso di mancata risposta alla contestazione o di reiterate violazioni degli obblighi da parte dell'aggiudicataria, il Comune di Vicenza addebiterà una penalità da € 100,00 a € 500,00 in relazione alla gravità dell'infrazione, che sarà detratta dal pagamento della prima fattura utile.

In caso di ripetuti inadempimenti o di gravi infrazioni, il Comune di Vicenza ha facoltà di risolvere il contratto con preavviso di quindici giorni, fatto salvo il risarcimento dei danni eventuali.

In ogni modo, costituiscono motivo e causa di risoluzione contrattuale le seguenti eventualità:

- violazione del divieto di cessione o subappalto;
- gravi irregolarità nella gestione dei servizi, sia di natura tecnica che di carattere finanziario e/o fiscale;
- violazione dell'obbligo di permettere al Comune di Vicenza di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi.

La decadenza del contratto viene disposta anche in caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla presente procedura negoziata per l'affidamento della gestione dei servizi.

ART. 7– OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO RELATIVAMENTE AL PERSONALE IMPIEGATO

L'aggiudicatario si obbliga all'osservanza di tutte le disposizioni normative in materia di tutela e sicurezza dei rapporti di lavoro, ivi compresi gli adempimenti in materia retributiva, contributiva ed assistenziale secondo la legislazione vigente.

Il Comune di Vicenza, in base alla normativa di settore, si riserva ogni azione a tutela dei diritti ed interessi procedendo, se del caso, alla segnalazione alle Autorità competenti.

ART. 8 – OBBLIGHI PREVISTI DAI CODICI DI COMPORTAMENTO

Ai sensi "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001" e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Vicenza, adottato con deliberazione n. 16/2014, l'aggiudicatario e, per suo tramite, i suoi collaboratori e/o dipendenti a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, che, pur non venendo materialmente allegati al presente, sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link:

- <http://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf>;
- <http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf>;



ART. 13 – PAGAMENTO CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE ELETTRONICA

Per il pagamento del corrispettivo annuo pattuito, il Comune di Vicenza riconoscerà all'associazione affidataria la somma annua di € 3.000,00 + IVA (22%) e la fattura dei servizi resi dovrà essere inviata dall'Associazione affidataria, secondo le vigenti disposizioni di Legge, con modalità elettronica all'indirizzo fatturesport@comune.vicenza.it, indicando il Codice IPA dell'Ufficio Sport del Comune di Vicenza **PGKHCR**, specificando il regime di contabilità ordinario o forfettario, soggetto o meno allo "split payment", con cadenza trimestrale (31/12 – 31/03 – 30/06 - 30/09) a decorrere dal 31.12.2017.

L'Ufficio Sport del Comune di Vicenza provvederà alla liquidazione del corrispettivo, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa fattura, previa verifica di conformità della prestazione.

Ogni fattura e/o comunicazione dovrà riportare il CIG ZB21FC7115, assegnato dall'AVCP, e comunicato da quest'ufficio.

L'associazione affidataria della gestione, come in vigore per gli altri impianti sportivi, potrà usufruire dell'abbattimento dei costi di utilizzo dell'impianto per le proprie attività, autorizzate e comprese nel piano ordinario stagionale, rispetto ai canoni come da deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 24.10.2017 P.G.N. 139430;

ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI


Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati forniti dai soggetti per la stipula del presente contratto, saranno trattati secondo le norme in materia di appalti pubblici. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Vicenza.

ART. 15 – CONTROVERSIE


Per qualsiasi contestazione che non può essere definita in via bonaria, è competente il Foro di Vicenza.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si applicano le Leggi e i Regolamenti vigenti ed il Codice Civile.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE



IL DIRETTORE UFFICIO SPORT



PALLACANESTRO VICENZA 2012 s.s.d.r.l.
Sede: Piazza Biade, 2 - 36100 VICENZA
Indirizzo Postale: Viale Ferrarin, 56 - 36100 VICENZA
Cod. FIP: 005777 - Cod. Fiscale: 95115460248
Partita IVA 03775380243